DISCIPLINA DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 9

Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi di utilità sociale

1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria pubblica e' obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1996, non più in vigore dal 28 giugno 2000 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
Estremi	Legge 6 agosto 1990, n. 223
Titolo	II — Norme per la radiodiffusione
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-sistema-radiotelevisivo-pubblico-e-privato/art-9-destinazione-della-pubblicita-dello-stato-e-degli-enti-pubblici/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it